



**A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 49/CS

Oggetto: Conversione in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (Decreto “Milleproroghe”) -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 9-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLAREN. 9 – 2022

Oggetto: Conversione in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (Decreto “Milleproroghe”) -

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 – S.O. n. 8/L - la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. “Milleproroghe” 30 dicembre 2021, n. 228.

Si riportano, di seguito, le disposizioni che più possono interessare le ASD e SSD della Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 1-quater – Disposizioni in materia di potenziamento dell’assistenza a tutela della salute mentale e dell’assistenza psicologica

E' previsto un **bonus psicologico** per combattere il disagio mentale procurato dalla pandemia, bonus che può arrivare al massimo a 600,00 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce della situazione economica (ISEE). Il contributo non spetta con un ISEE superiore a 50 mila euro.

Art.2-ter – Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo

E' stato aggiunto dopo il comma 5 dell’art. 13.decies del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, il comma 5-bis che prevede che le disposizioni del comma 5, primo periodo, si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

In sostanza, sono riaperti i termini per la rateazione dei pagamenti dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 e del 21 febbraio 2020, sia intervenuta la decadenza del beneficio. Per queste cartelle esattoriali sarà consentito presentare una richiesta di dilazione dal gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022, e potrà essere disposta una rateazione fino a 72 rate mensili.

Art. 3, comma 5-septies – Proroga bonus prima casa

All’art. 24 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite con le parole “31 marzo 2022”.

Sono, dunque, prorogati i termini per gli adempimenti dell’agevolazione prima casa. La scadenza per gli adempimenti è fissata, ora, al 31 marzo 2022.

Gli adempimenti sono: 18 mesi per trasferire la residenza nel Comune ove si trova la nuova abitazione; termine di un anno per vendere l’immobile che si trova nello stesso Comune dove si intende effettuare il nuovo acquisto; termine di un anno per il riacquisto della prima casa acquistata nei 5 anni precedenti con le agevolazioni prima casa.

Art. 3, comma 6-septies – Limitazione all’uso del contante

All’art. 49, comma 3-bis del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazione all’uso del contante, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2022” e le parole “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2023”.

Il tetto all’uso del contante torna, pertanto, per tutto il 2022, a 2000,00 euro e soltanto dal 1° gennaio 2023 verrà ridotto a 1.000,00 euro.

Art. 3-quinquies – *Proroga di disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi*

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 706 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 9-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, è prorogata al 30 giugno 2022.

Fermo restando che fino al 31 marzo sono prorogate le disposizioni in materia di esonero di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, che dovrà essere ripresa a partire dal 1° aprile prossimo, per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande l'esonero è prorogato fino al 30 giugno 2022.

Art. 20-bis – *Proroga in materia di versamento dell'IRAP*

All'art. 42-bis, comma 5, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti **"30 giugno 2022"**.

Viene, così, posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP **non versata** e sospesa con il Decreto "Rilancio" 2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 per le misure di aiuto di Stato legate all'emergenza Covid. Si ricorda che detto limite era fissato, fino al 27 gennaio 2021, in euro 800 mila.